

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2344-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ASSIRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1975

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1975

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie, comporta la elevazione da 30 a 70 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Tale integrazione è volta a rendere il suddetto stanziamento sufficiente a fronteggiare le richieste di finanziamenti già pervenute ed esaminate dai competenti organi ministeriali.

Per le finalità che si prefigge questo provvedimento, la Commissione ed il relatore ne raccomandano l'approvazione.

ASSIRELLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

10 dicembre 1975

La Commissione Bilancio, programmazione economica, partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, a maggioranza parere favorevole.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, recante ulteriore integrazione dei fondi previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni per finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

Decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 3 dicembre 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una ulteriore integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni, per il finanziamento di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403, è elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi

Art. 2.

Al maggior onere di lire 40 miliardi derivante dal presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Si applicano le disposizioni e modalità di cui ai commi dal secondo al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, negli anni 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1975 e 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975.

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE